



Bruxelles, 10.3.2014
COM(2014) 149 final

2014/0086 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico che autorizza la conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (di seguito "l'accordo").

La decisione della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di associazione a nome della Comunità europea dell'energia atomica è presentata separatamente.

Le relazioni tra l'Unione europea (UE) e la Georgia sono attualmente disciplinate dall'accordo di partenariato e di cooperazione che è entrato in vigore nel luglio 1999. Il 10 maggio 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per un nuovo accordo di associazione, ambizioso e di vasta portata, che includa la parte relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA).

I negoziati su questo accordo ambizioso e di vasta portata tra l'UE e la Georgia sono stati avviati nel luglio 2010. I negoziati sulla parte DCFTA dell'accordo sono iniziati nel febbraio 2012. Il 29 novembre 2013 l'Unione europea e la Georgia hanno siglato il testo dell'accordo.

L'accordo di associazione mira ad accelerare l'approfondimento delle relazioni politiche ed economiche tra la Georgia e l'UE nonché a promuovere la progressiva integrazione economica della Georgia con il mercato interno dell'UE in ambiti specifici, segnatamente mediante l'istituzione di una DCFTA.

In linea con l'articolo 429 dell'accordo di associazione, si prevede l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo. L'applicazione provvisoria è dettata sia dalla necessità di conciliare gli interessi economici reciproci e i valori condivisi sia dalla volontà comune dell'UE e della Georgia di cominciare ad attuare e applicare le parti ammissibili dell'accordo per accelerare l'impatto delle riforme su questioni settoriali specifiche prima della conclusione dell'accordo stesso.

2. ESITO DEI NEGOZIATI

Il Consiglio è stato regolarmente informato e consultato nei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio, in particolare in seno al COEST e al comitato della politica commerciale (TPC), in tutte le fasi dei negoziati. La Commissione ritiene che gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato siano stati conseguiti e che il progetto di accordo di associazione sia accettabile per l'Unione.

Il contenuto definitivo dell'accordo di associazione può essere sintetizzato come segue.

L'accordo istituisce un'associazione tra l'Unione e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra. Questo segna una nuova fase nello sviluppo delle relazioni contrattuali UE-Georgia, che mira all'associazione politica e all'integrazione economica senza precludere ulteriori sviluppi progressivi.

Gli obiettivi generali dell'associazione sono i seguenti: promuovere il progressivo ravvicinamento tra le Parti sulla base dei valori comuni; consolidare il quadro per un dialogo politico rafforzato; promuovere, preservare e rafforzare la pace e la stabilità con riferimento alle dimensioni regionale e internazionale; promuovere la cooperazione in materia di risoluzione pacifica dei conflitti, creare le condizioni per un rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali che conduca alla progressiva integrazione economica della Georgia con il mercato interno dell'UE in ambiti specifici; potenziare la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, con l'obiettivo di rafforzare lo Stato di diritto e il

rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri ambiti di reciproco interesse.

L'accordo di associazione contempla inoltre varie possibilità di cooperazione settoriale, concentrandosi sul sostegno alle riforme fondamentali, sulla ripresa economica e sulla crescita, sulla *governance* e sulla cooperazione settoriale in 28 ambiti, tra cui: energia, trasporti, protezione e promozione dell'ambiente, cooperazione in materia di politica industriale e delle piccole e medie imprese, agricoltura e sviluppo rurale, politiche sociali, giustizia, cooperazione con la società civile, politica dei consumatori, riforma della pubblica amministrazione, istruzione, formazione e gioventù nonché cooperazione culturale. In tutti questi ambiti il rafforzamento della cooperazione prende spunto dai quadri attualmente esistenti, a livello bilaterale e multilaterale, per rendere più sistematici il dialogo e lo scambio di informazioni e buone pratiche. Un elemento fondamentale per i capi sulla cooperazione settoriale è il quadro completo del ravvicinamento progressivo all'*acquis* dell'UE figurante negli allegati dell'accordo. L'attuale cooperazione si baserà su calendari specifici per il ravvicinamento, da parte della Georgia, a parti selezionate dell'*acquis* dell'UE e per la relativa attuazione, a cui sarà improntato il programma di riforme interne e di modernizzazione della Georgia.

L'accordo comprende un quadro istituzionale aggiornato riguardante le sedi della cooperazione e del dialogo. È previsto un ruolo decisionale specifico del Consiglio di associazione e, per delega, del Comitato di associazione, che possono anche riunirsi in una formazione specifica per affrontare le questioni commerciali. Sono previste anche sedi per la cooperazione a livello di parlamento e di società civile. L'accordo comprende altresì disposizioni relative al monitoraggio, all'adempimento degli obblighi e alla risoluzione delle controversie (comprese disposizioni specifiche per le questioni commerciali).

Una maggiore integrazione economica attraverso la DCFTA darà un notevole impulso alla crescita economica del paese. Il metodo prescelto sarà il ravvicinamento della Georgia alla legislazione, alle norme e agli standard dell'UE. In quanto elemento fondamentale dell'accordo di associazione, la DCFTA creerà opportunità commerciali nell'UE e in Georgia e favorirà una reale modernizzazione economica e una progressiva integrazione della Georgia con l'UE. Da questo processo dovrebbero scaturire standard di qualità più elevati per i prodotti, migliori servizi per i cittadini e, soprattutto, la capacità della Georgia di competere efficacemente sui mercati internazionali.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Per quanto riguarda l'Unione, la base giuridica per la conclusione del presente accordo è l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e con l'articolo 218, paragrafo 7, del TFUE.

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo di associazione a nome dell'Unione. Per la Comunità europea dell'energia atomica si applica uno strumento giuridico separato.

Alla luce dei summenzionati esiti dei negoziati, la Commissione europea propone che il Consiglio concluda l'accordo a nome dell'Unione europea, previa approvazione del Parlamento europeo.

La forma della proposta presentata dalla Commissione europea come accordo tra l'Unione e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri e la Georgia è dovuta al fatto che l'elaborazione di questo accordo è iniziata conformemente alle norme del trattato vigenti prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea¹,

vista l'approvazione del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 maggio 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Georgia per la conclusione di un nuovo accordo tra l'Unione europea e la Georgia, destinato a sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione³.
- (2) Detti negoziati sono stati portati a termine con successo e l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri e la Georgia (di seguito "l'accordo") è stato siglato in data 29 novembre 2013.
- (3) Conformemente alla decisione [numero della decisione] del Consiglio, del [data]⁴, l'accordo è stato firmato a [luogo] il [data], fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (4) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare le modifiche da adottare a cura del sottocomitato per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 179 dell'accordo.
- (5) È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione delle indicazioni geografiche che in forza dell'accordo sono oggetto di tale protezione.
- (6) L'accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente presso gli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

L'accordo dovrebbe essere approvato a nome dell'Unione,

¹ GU L del , pag. .

² GU L del , pag. .

³ GU L 205 del 4.8.1999, pagg. 1-52.

⁴ GU L del , pag. .

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, unitamente ai relativi allegati e protocolli (di seguito "l'accordo") è approvato a nome dell'Unione⁵.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 429, paragrafo 1, dell'accordo al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dal medesimo⁶.

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 179 dell'accordo, le modifiche dell'accordo operate tramite decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione europea. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un'indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione in base alla procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari⁷.

Articolo 4

1. Una denominazione protetta a norma del titolo IV, capo 9, sottosezione 3 "Indicazioni geografiche", dell'accordo può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi al corrispondente disciplinare.
2. A norma dell'articolo 175 dell'accordo, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea attuano la protezione prevista agli articoli da 170 a 174 dell'accordo, anche su richiesta di una parte interessata.

Articolo 5

L'accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente presso gli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

⁵ Il testo dell'accordo è allegato alla decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU...).

⁶ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal Segretariato generale del Consiglio.

⁷ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*